

ALLEGATO A

STATUTO AMBROMOBILIARE

Art. 1. – Costituzione

"Ambromobiliare S.p.A."

Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3. – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell'accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate.

Dall'oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

La società, nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento Gruppo Ambromobiliare (per tale intendendosi il gruppo operativo composto dalla Società e dalle sue partecipazioni controllate o collegate, in particolare 4AIM e MIT SIM) ai sensi dell'art. 12, co. 2, del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.

Art. 4. – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.722.322 ed è diviso in n. 2.722.322 azioni prive del valore nominale, delle quali:

- n. 2.722.322 azioni ordinarie;
- n. 0 azioni speciali.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime 1.000.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari dei piani di incentivazione denominati "Piano di incentivazione Ambromobiliare - 2022 - 2026" e "Piano di Stock Option Ambromobiliare - 2022 - 2026" approvati dall'Assemblea in data 6 maggio 2022 e attuati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2022 ad un prezzo pari a Euro 1,05 per azione, di cui Euro 1,00 da imputarsi a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 e in data 19 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.759.712 oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 8.759.712 azioni ordinarie, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2026" entro il termine finale di sottoscrizione del 30 ottobre 2026, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'assemblea straordinaria in data 14 aprile 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per massimi Euro 7.593.416,48 incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.750.681 azioni ordinarie e massime n. 900.000 azioni speciali, entro il termine finale di sottoscrizione del 23 settembre 2026.

L'assemblea straordinaria in data 14 aprile 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per massimi Euro 7.028.473,92, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.379.074 azioni ordinarie, entro il termine finale di sottoscrizione del 23 settembre 2026.

L'assemblea straordinaria in data 14 aprile 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per un importo pari a massimi Euro 6.374.555,20, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.064.690 nuove azioni ordinarie Ambromobiliare, entro il termine finale di sottoscrizione del 23 settembre 2026.

L'assemblea straordinaria in data 14 aprile 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per massimi Euro 5.004.989,60 incluso sovrapprezzo, mediante emissione di n. massime 2.406.245 azioni ordinarie, entro il termine finale di sottoscrizione del 23 settembre 2026.

Le azioni ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Le azioni speciali non sono incorporate in certificati azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c., e attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) non sono ammesse a negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- (c) sono convertibili in azioni ordinarie su richiesta del titolare, nel rapporto di conversione di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni azione speciale, al ricorrere anche solo di uno dei seguenti presupposti: (i) promozione di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Ambromobiliare; (ii) esecuzione di operazioni straordinarie che comportino l'emissione di nuove azioni, diverse dagli aumenti di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 c.c. (iii) trasferimento a qualunque titolo a qualunque terzo diverso dal titolare originario. Il titolare delle azioni speciali potrà in ogni caso richiedere la conversione in azioni ordinarie ai sensi del suddetto rapporto in qualsiasi momento successivamente al 14 aprile 2026. Ai fini della conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a (a) annotare la conversione nel libro soci; (b) modificare lo statuto per riflettervi il diverso numero di azioni ordinarie e azioni speciali e provvedere al relativo deposito presso il registro delle imprese; e (c) effettuare le comunicazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 7. – Identificazione azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Art. 8. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "**Norme TUF**").

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) del 5% (cinque per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dal presente statuto non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A."

Articolo 8.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria di ogni determinazione in merito agli artt. 107, 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà

anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A." tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

Art. 9. – Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 10. – Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, contenente la proposta di delibera, che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non

è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Art. 11. – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 12. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-*undecies* TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Art. 13. – Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti cod. civ., articolato in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Art. 14. – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF.

Almeno 3 (tre), o 4 (quattro) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 9 (nove) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di questi almeno 3 (tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, tra questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della società le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza.

Art. 15. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione..

Art. 16. – Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3 (tre) componenti se il numero di consiglieri viene determinato dall'Assemblea in 9 o da 4 (quattro) componenti se il numero di consiglieri viene determinato dall'Assemblea in 12, nominati in esito della votazione per liste in sede di nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione ovvero in difetto dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., nonché i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, il diritto contabile, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente (ivi inclusa la vigilanza sul concreto funzionamento della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile della Società), e gli ulteriori compiti allo stesso affidati dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, tra cui: la proposta all'assemblea della società di revisione cui attribuire l'incarico di

revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigilarne l'operato e scambiare con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; è poi sentito in caso di revoca del revisore legale.

Il Comitato, inoltre: (i) riferisce sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta in adempimento dei propri doveri all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.; (ii) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda; (iii) svolge le funzioni propositive, consultive e istruttorie attribuite al comitato controllo e rischi della Società, ove nominato; (iv) convoca l'assemblea dei soci in caso di omissione o ingiustificato ritardo del Consiglio di Amministrazione, e qualora a seguito di denuncia presentata dai soci ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. il Comitato ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il Comitato può: (i) chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate; (ii) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni; (iii) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Ogni componente del Comitato può chiedere al presidente la convocazione del Comitato, indicando gli argomenti da trattare. In tal caso la riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Comitato alla prima riunione successiva.

Le disposizioni legislative e/o regolamentari pro tempore vigenti che fanno riferimento all'"organo di controllo" si applicano al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi il verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni del Comitato possono anche svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 17. – Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal Consiglio di Amministrazione uscente che devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 12 (dodici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione; nelle liste composte da tre (tre) o più candidati almeno un terzo di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono depositati:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista;
- (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Prima della votazione, l'assemblea determina il numero dei componenti da eleggere per ciascuna delle due sezioni (Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione). Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento).

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna sezione (prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; seconda sezione, recante i soli candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto, e vengono quindi attribuiti ai candidati di ciascuna sezione delle varie liste in due distinte graduatorie decrescenti per ciascuna sezione. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati in ciascuna sezione, ferma restando che dalle sezioni dei candidati anche alla carica di componente del Comitato di Controllo sulla Gestione vengono tratti al massimo tre candidati e che risulta in ogni caso eletto almeno un candidato elencato al primo posto di ciascuna sezione della seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, agli Azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti.

Nel caso in cui per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione più candidati per ciascuna sezione abbiano lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della sezione della lista che non abbia ancora eletto alcun componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, o che abbia eletto il minor numero di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o, ove non applicabile, il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di componenti indipendenti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista risultata prima per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto che possieda i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2399, comma 1, cod. civ., proveniente dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione sono tratti per intero dalla stessa, qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui non vengano presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi incluso il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali) costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla medesima sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dall'assemblea e necessario ai fini del presente statuto. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'assemblea ordinaria e può avvenire solo per giusta causa. La revoca quale membro del Comitato implica la sua revoca anche come componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. – Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 19. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 20. – Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- (i) le politiche di remunerazione del gruppo a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- (ii) i piani di remunerazione e incentivazione del gruppo basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*);
- (iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e sulla relativa attuazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea stabilisce, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, il compenso per i componenti del Comitato, in misura fissa e in uguale misura capitaria ma prevedendo un'apposita maggiorazione per il presidente dello stesso Comitato.

Gli eventuali compensi aggiuntivi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati endoconsiliari, ove non determinati dall'Assemblea, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con astensione degli amministratori o dei componenti del Comitato interessati, fermo restando che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sono stabiliti sentito il parere del Comitato di Controllo sulla Gestione, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'assemblea.

I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa vigente.

Art. 22. – Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 23. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 25. – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Art. 26 - Disposizioni transitorie relative alle previsioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea Straordinaria in data 14 aprile 2026

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 14 aprile 2026 - ad eccezione di quelle relative agli articoli 3 e 5, -trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del nuovo testo statutario.